



*Comune di Roncobello*  
*Provincia di Bergamo*

Via Barghetto, 25 - 24010 Roncobello (BG) - Telefono 0345-84047 Fax 0345-84453  
Cod. Fiscale 85001490169 - Partita Iva 00672670163

**REGOLAMENTO**  
**DELL'IMPOSTA**  
**COMUNALE SUGLI**  
**IMMOBILI**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 23.09.2005

## INDICE SISTEMATICO

Art. 1	Oggetto delle disposizioni regolamentari.....	pag. 3
Art. 2	Definizione di fabbricati e aree.....	pag. 3
Art. 3	Disposizioni particolari sulla determinazione della base imponibile	pag. 4
Art. 4	Determinazione dell'aliquota di imposta.....	pag. 5
Art. 5	Abitazione principale.....	pag. 5
Art. 6	Riduzioni e detrazioni dell'imposta.....	pag. 6
Art. 7	Esenzioni.....	pag. 7
Art. 8	Versamenti.....	pag. 8
Art. 9	Dichiarazioni, denunce e comunicazioni.....	pag. 8
Art. 10	Liquidazione.....	pag. 9
Art. 11	Accertamento.....	pag. 9
Art. 12	Attività di controllo.....	pag.10
Art. 13	Funzionario responsabile.....	pag.10
Art. 14	Riscossione coattiva.....	pag.10
Art. 15	Rimborsi.....	pag.10
Art. 16	Sanzioni e interessi.....	pag.11
Art. 17	Contenzioso.....	pag.11
Art. 18	Disposizioni transitorie e finali.....	pag.11
Art. 19	Entrata in vigore.....	pag.11

# IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

## Art. 1

### Oggetto delle disposizioni regolamentari

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 3 e 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e degli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in armonia con quanto indicato nel vigente Regolamento Comunale di Contabilità di questo Ente, disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili nel Comune di Roncobello, ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 50;

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, in particolare il Decreto Legislativo 504 del 30 dicembre 1992, istitutivo dell'imposta, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 2

### Definizione di fabbricati e aree

1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili di cui al presente regolamento :

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghi coltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni non aree edificabili, incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come precisati dagli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile (orticelli) (1).

2. Ai fini del comma precedente del presente articolo, la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli è riferita alle persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente

obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

3. Ai fini della verifica se l'attività svolta dal coltivatore diretto o imprenditore agricolo è quella principale, si applica la lett. d) del comma 3, dell'art. 9, del D.L. n. 557/1993, convertito nella legge n. 305 del 30 dicembre 1993.

4. Nel caso di comunione la qualifica di imprenditore principale, così come definita nei precedenti commi del presente articolo, deve essere posseduta da almeno il 50 % dei contitolari (2).

5. Sono considerati coltivatori diretti (ovvero non sono considerati in alcun modo coltivatori diretti) i soggetti nelle condizioni di cui ai commi precedenti, ma pensionati ex iscritti negli elenchi comunali di cui al comma 2 del presente articolo quali coltivatori diretti.

---

(1) Vedasi Circolare Ministero delle Finanze 14.6.1993, n. 9 - prot. 249

### **Art. 3**

#### **Disposizioni particolari sulla determinazione della base imponibile**

1. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti il Comune può determinare per zone omogenee e periodicamente, in ogni caso entro e non oltre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di riferimento con effetto su tale anno, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento nel caso in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dall'Ente ai sensi del comma precedente per il periodo di imposta di riferimento (1).

3. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n.1089 del 1939 la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della su indicata norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto(2).

---

(1) Facoltà concessa dall'art .59, comma 1, lettera g) D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

(2) Vedasi, fra le altre, la circolare del Ministero delle Finanze del 26.5.97, n.144/E

## **Art. 4**

### **Determinazione dell'aliquota di imposta**

1. L'aliquota dell'imposta è stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno di riferimento, se la deliberazione non è adottata entro tale termine si applica l'aliquota del 4 per mille ai sensi di legge.

## **Art. 5**

### **Abitazione principale**

1. Si intende per abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi famigliari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi :

- a) abitazione nella quale il soggetto passivo ha la dimora abituale;
- b) abitazione utilizzata dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa quale abitazione principale;
- c) alloggio regolarmente assegnato da ALER a soggetto che lo utilizza quale abitazione principale;
- d) abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ai suoi famigliari, ai fini dell'imposta entro i seguenti limiti: parenti fino al primo grado i quali la utilizzino quale abitazione principale;
- e) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero a tempo indeterminato, a condizione che la stessa non sia locata.

2. La qualifica di abitazione principale, del soggetto passivo o dei soggetti indicati nel comma precedente del presente articolo, è verificata tramite la residenza anagrafica, la quale deve risultare dagli appositi registri anagrafici coincidente con l'ubicazione dell'abitazione, in quanto il concetto di residenza è per legge definito quale luogo di dimora abituale;

3. Alle abitazioni principali, come definite nel precedente comma 1 del presente articolo, si applicano tutte le agevolazioni e detrazioni disposte dalla legge, nella misura stabilita dall'ente con l'apposito atto deliberativo di determinazione delle aliquote per l'anno di riferimento.

4. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, nella misura massima di una unità per quelle classificate nella categoria catastale C2, C6 e C7 e l'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione adibita a dimora abituale sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota parte, della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente e esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

5. Ai fini del comma precedente del presente articolo, si intende per pertinenza la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ed il garage o box o posto auto nell'ambito del territorio comunale sempre entro il numero massimo di cui al precedente comma 4 del presente articolo.

6. La detrazione prevista dalla legge per l'abitazione principale, nella misura stabilita per questo Comune con apposito atto deliberativo di fissazione delle aliquote per l'anno di riferimento, è unica per questa e le sue pertinenze e spetta soltanto alla abitazione, le

determinazioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo comportano solamente la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la quota di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, oltre che l'applicazione dell'eventuale aliquota specifica deliberata per quest'ultima tipologia impositiva.

7. Le norme del presente articolo hanno valore solo ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto di legge, compreso la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore.

8. L'assimilazione delle pertinenze alla abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari.

## **Art. 6**

### **Riduzione e detrazioni dell'imposta**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità, di cui al comma precedente del presente articolo, è accertata:

- a) mediante perizia tecnica dell'ufficio tecnico comunale con oneri a carico del proprietario, che allega idonea documentazione;
- b) mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/1/1968 n.15 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, presentata all'Ente dal contribuente stesso e in tal caso il Comune si riserva di effettuare le verifiche sulla veridicità della dichiarazione tramite l'Ufficio Tecnico comunale o professionisti appositamente incaricati.

3. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, pertanto si fa riferimento ad immobili in stato di degrado fisico sopravvenuto, quali quelli diroccati, pericolanti, fatiscenti, la cui condizione non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e che pertanto necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

4. A titolo solo esemplificativo, si possono ritenere rientranti nella definizione di cui al precedente comma per presente articolo, i seguenti casi:

- a) strutture orizzontali (solai, tetti, coperture) con gravi lesioni con rischi di crollo e danni gravi a persone o cose;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni con rischi di crollo e danni gravi a persone o cose;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per loro caratteristiche intrinseche o estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso al quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.).

5. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

6. Il fabbricato può essere costituito anche da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso e ove risultino inagibili o inabitabili solo alcune di queste, le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili e inabitabili e non all'intero edificio.

7. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità e l'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la comunicazione o con la dichiarazione di cui all'articolo 9 del presente regolamento (1).

8. L'aliquota può essere stabilita dal Comune, con la deliberazione che stabilisce le aliquote per l'anno di riferimento, nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili (2).

---

(1) Facoltà concessa dal comma 1, lettera h, dell'art. 59  
D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

(2) Facoltà prevista dall'art.3, comma 55, legge 662/96

## **Art. 7 Esenzioni**

1. L'esenzione prevista dalla lettera i), del comma 1, dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi siano, oltre che utilizzati, anche posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in locazione finanziaria, dall'ente non commerciale utilizzatore (1).

---

(1) Facoltà prevista comma 1, lettera c, dell'art.59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

## **Art. 8 Versamenti**

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo per la sua quota di spettanza, si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e il versamento corrisponda al totale dell'imposta dovuta per l'intero immobile condiviso (1).

2. L'imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento al soggetto indicato dal Comune quale incaricato del servizio di riscossione, in base alla scelta operata dall'Ente anche relativamente alle forme di versamento, le quali verranno comunicate ai cittadini con appropriati sistemi di pubblicizzazione. Si considerano comunque validamente effettuati i versamenti fatti per errore ad altri soggetti, quali i precedenti

incaricati del servizio di riscossione del tributo, purché tali somme siano recuperabili dall'Ente senza costi aggiuntivi o decurtazioni rispetto a quanto dovuto e versato.(2).

3. I versamenti sono effettuati con le modalità indicate dall'art. 10, comma 2 del D.Lgs. 504/92, così come modificato dall'art. 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso di versamenti effettuati in base alla previgente normativa non si applicano sanzioni od interessi se l'imposta complessiva annuale risulta versata per intero.

3. Con atto di Giunta Comunale i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessati da:

a) gravi calamità naturali;

b) particolari condizioni di disagio economico, individuate con criteri certi e attendibili nella stesso atto di Giunta Comunale (3).

4. Sono in ogni caso differiti di sei mesi i termini di pagamento dell'imposta nel caso di decesso del soggetto passivo nel semestre antecedente alla scadenza, sia per la parte che deve essere versata per conto del contribuente deceduto, sia per quanto riguarda la parte di competenza degli eredi, al fine di regolarizzare la successione con definizione corretta della soggettività passiva ai fini del presente tributo (3).

---

(1) Facoltà prevista dalla lettera i, comma 1, art.59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

(2) Facoltà prevista dalla lettera n, comma 1, art.59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

(3) Facoltà prevista dalla lettera o, comma 1, art.59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

## **Art. 9**

### **Dichiarazioni, denunce e comunicazioni**

1. Ai fini della semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta comunale sugli immobili, in sostituzione della dichiarazione o denuncia sui modelli approvati con decreto Ministeriale a valere su tutto il territorio nazionale, il contribuente può produrre, entro 90 giorni dall'evento acquisitivo, modificativo, estintivo della soggettività passiva, una comunicazione con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata (1).

2. Se tale comunicazione è sottoscritta da tutti i contitolari dell'immobile vale quale comunicazione congiunta.

3. La comunicazione prevista al comma 1 del presente articolo può essere redatta anche su appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali ovvero in forma libera purché siano riportati i dati del soggetto passivo, compreso il codice fiscale, gli identificativi catastali dell'immobile, il periodo di possesso e le altre informazioni utili alla verifica dell'imposta versata.

4. Nel caso di omissione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, si applica una sanzione da Euro 103.29 a Euro 516.46, la presentazione su modello ministeriale nei termini di legge vale quale adempimento circa gli obblighi di comunicazione e non comporta pertanto sanzioni.

5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del Decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile; entro lo stesso termine deve essere

presentata la dichiarazione o la comunicazione di cui ai precedenti commi del presente articolo(2).

---

(1) Facoltà prevista dalla lettera l, n.1, comma 1, art.59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

(2) Suggerimenti che discendono dalla prassi, i quali si ritengono compatibili con l'autonomia concessa al Comune con il potere regolamentare generale a lui spettante ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

## **Art. 10** **Liquidazione**

1. Il Comune entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, controlla le dichiarazioni e le comunicazioni presentate ai sensi del precedente articolo del presente regolamento, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta, notificando apposito avviso di liquidazione al contribuente, con eventuali sanzioni ed interessi se dovuti.

2. Se la dichiarazione o la comunicazione è relativa ai fabbricati indicati nel comma 4 dell'art. 5, il Comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 594, ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione della rendita definitiva, il Comune provvede, sulla base della rendita attribuita, alla liquidazione della maggiore imposta nei termini di cui all'art. 11, comma 1, suddetto.

## **Art. 11** **Accertamento**

1. Il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

3. L'attività di richiesta al contribuente di informazioni e documenti può essere svolta solo su elementi che non sono risultati già disponibili presso gli uffici comunali o presso altre amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto dei diritti del contribuente).

4. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218(1).

---

(1) Facoltà prevista dalla lettera m, comma 1, art.59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

**Art. 12**  
**Attività di controllo**

1. È attribuito alla Giunta Comunale la facoltà di decidere le azioni di controllo (1).
2. La Giunta Comunale con proprio atto deliberativo motivato può stabilire gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa dell'ente e di eventuali indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.
3. Per gli anni pregressi all'entrata in vigore del presente regolamento le operazioni di liquidazione delle dichiarazioni possono essere effettuate secondo criteri selettivi stabiliti dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei mezzi disponibili da destinare all'azione verificatrice.
4. Al fine del potenziamento dell'attività dell'Ufficio tributario del Comune, alla Giunta Comunale è data facoltà di attribuire specifici compensi incentivanti al personale addetto destinando a tale scopo una percentuale degli introiti dell'imposta ai sensi dell'art. 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

---

(1) Facoltà prevista dal n. 2, lettera l, art.59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446.

**Art. 13**  
**Funzionario Responsabile**

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
2. In merito ai all'attività di controllo, il funzionario responsabile si deve attenere alle determinazioni della Giunta Comunale circa le azioni da intraprendere ed i criteri da seguire.

**Art. 14**  
**Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 10, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante la metodologia scelta dall'Ente in base a quanto indicato dal vigente regolamento generale delle entrate del comune.

**Art. 15**  
**Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Si intende quale giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione quello:
  - a) in cui è intervenuta la decisione definitiva in caso di contenzioso;
  - b) quello in cui è divenuta definitiva la rendita presunta.

3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino alla prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso, devono comunque essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo dell'imposta.

4. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a Euro 10,33 (1).

---

(1) Facoltà concessa dall'art. 17, comma 88, Legge 127/97 - Bassanini bis

### **Art. 16**

#### **Sanzioni ed interessi**

1. Si applicano le sanzioni tributarie nella misura dalle leggi in vigore ed eventualmente previste nel vigente regolamento comunale delle entrate dell'Ente, nonché quella prevista al precedente articolo 9, comma 4, del presente regolamento in caso di omessa comunicazione.

### **Art. 17**

#### **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e successive modificazioni.

### **Art. 18**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Non operano quale obbligo per i contribuenti, per gli anni di vigenza del Regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 4 e 5, primo periodo, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504.

### **Art. 19**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e produce i suoi effetti dal periodo d'imposta 2006.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 212/2000, ogni eventuale nuovo adempimento a carico dei contribuenti previsto dal presente regolamento ha comunque scadenza dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

3. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, esso sostituisce le norme in precedenza approvate sulla materia da questo Comune.

4. All'imposta comunale sugli immobili, si applicano tutte le norme e gli istituti previsti dal vigente regolamento comunale sulle entrate dell'Ente ad eccetto di quanto specificatamente indicato nel presente regolamento.